



CITTÀ DI MURO LUCANO

PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA SINDACALE

COPIA

Registro Generale delle Ordinanze
Nr. 18 del 02-07-2026

Registro di Settore
Nr. 8 del 02-07-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI E CONTENIMENTO DI SIEPI, RAMI, ARBUSTI, ALBERI PROSPICIENTI SULLA PUBBLICA VIA ALLA C.DA SAN LUCA NELLO SPECIFICO (STRADA COMUNALE GIARDINI - PONTE MASCHIO) A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

IL SINDACO

CONSTATATO che lungo le strade ubicate all'interno del territorio di questo comune, a causa della mancata manutenzione da parte dei proprietari dei terreni confinanti, insistono piante e siepi che protendono sulla sede viabile, causando ostruzioni e limitazioni sia al campo visivo in generale che alla visibilità della segnaletica stradale, interferendo quindi con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;

CONSIDERATO che detta vicinanza alla sede viaria fa sì che:

- il fogliame staccandosi vada ad ostruire fossi e cunette a bordo strada, con conseguente minor efficienza del sistema di allontanamento delle acque meteoriche;
- le radici vadano a deformare il piano viabile, costituendo un grave pericolo per il traffico in transito, nonché per l'utenza pedonale;
- in occasione di eventi atmosferici di particolare entità il materiale vegetale si distacca dalla pianta ingombrando la carreggiata;
- in alcuni casi tali piante possono essere ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose;

CONSTATATO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali e

forti raffiche di vento, oltre a situazioni metereologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio comunale, ormai sempre più frequenti;

CONSIDERATO che:

- i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi, etc.) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e/o di uso pubblico, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a prevenire il verificarsi degli eventi suddetti;
- tali problemi sono prevalentemente dovuti alla vicinanza della vegetazione rispetto alla piattaforma stradale, spesso insufficiente rispetto all'esigenza di limitare i fenomeni di sviluppo superficiale delle radici;

EVIDENZIATO, in particolare, che in località San Luca, nello specifico strada Comunale "Giardini – Ponte Maschio", lungo la rete viaria e pedonale adiacente i terreni censiti in catasto al Fg. n. 45, p.lla 1154 intestati al Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] – C.F. [REDACTED], sono presenti alberi d'alto fusto potenzialmente pericolosi, come si evince da verifica effettuata dal Comando di P.L., come da comunicazioni agli atti d'ufficio;

VISTE altresì le numerose segnalazioni, pervenute da privati cittadini;

CONSIDERATO che, in caso d'incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità ordinando la messa in sicurezza delle ridette piante, attraverso la rimonda del secco, la potatura o, come *extrema ratio*, ove non possibile intervenire diversamente, provvedendo all'abbattimento delle medesime, in quanto suscettibili di generare obiettiva situazione di pericolo;

VISTO il vigente Codice della Strada recato dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 16 "*Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati*", 29 "*Piantagioni e siepi*", 30 "*Fabbricati, muri ed opere di sostegno*", 31 "*Manutenzione delle ripe*", che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni, siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti per i terreni attraversati dalle strade;

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 285 del 30.04.1992;
- l'art. 26, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
- gli artt. 892 rubricato "*Distanze per gli alberi*" e successivi del Codice civile;

RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle norme sopracitate, a tutela *in primis* dell'integrità fisica della popolazione, nonché per esigenze di decoro pubblico e di tutela del patrimonio comunale;

ATTESO inoltre che l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce al comma 4, che *il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atti motivati provvedimenti, anche*

contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, indifferibile ed urgente dover provvedere alla messa in sicurezza ed in *extrema ratio* all'abbattimento dei suddetti alberi, al fine di prevenire ed evitare grave pericolo all'incolumità e la sicurezza pubblica;

ORDINA

Al Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente alla [REDACTED], – [REDACTED], proprietario del terreno censito in catasto al Fg. n. 45, p.lla 1154, adiacente la rete viaria e pedonale in località C.da San Luca, nello specifico “Strada Comunale Giardini – Ponte Maschio” del Comune di Muro Lucano, di provvedere alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che potrebbero compromettere la leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessaria secondo le disposizioni e gli obblighi sanciti dal Codice della Strada, fino a cadere sul piano viabile.

In particolare, il ridetto proprietario dovrà provvedere nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- Potare regolarmente le siepi ubicate sui propri fondi a confine con la sede viaria;
- Tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e quelli che, crescendo, potrebbero nascondere e/o limitare la visibilità di segnali stradali, fino a causare il restringimento ed il danneggiamento della carreggiata riducendone la corretta fruibilità e funzionalità;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio provenienti dai loro terreni, qualora abbiano, per qualsivoglia motivo, occupato la sede stradale;
- Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti mirati ad evitare qualsiasi interferenza che possa incidere negativamente sulla sicurezza e la corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada;
- Smaltire il materiale organico di risulta nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali;
- Eseguire nuovi impianti nel pieno rispetto delle distanze previste dal Nuovo Codice della Strada;
- Assicurare la regolare manutenzione di fossi di scolo, rimuovendo ogni materiale che

sia di ostacolo al regolare deflusso delle acque nei terreni sottostanti. Nel caso di terreni in pendenza, le cui acque meteoriche defluiscano su strade provinciali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, a predisporre tutti gli interventi per evitare l'allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni meteoriche;

AVVERTE

- 1) Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
- 2) È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli Enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
- 3) Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 173,00 a € 695,00;
- 4) Chiunque violi altre disposizioni non contemplate dal Codice della Strada e previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981;
- 5) L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
- 6) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

- **che** della presente ordinanza venga data notizia al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line Comunale per 15 gg. consecutivi nonché nei consueti modi di diffusione;
- **che** copia del presente provvedimento sia immediatamente notificata al soggetto interessato come da prassi consuete e/o procedure di rito;
- **che** la presente ordinanza venga trasmessa, per la sua esatta osservanza ed esecuzione:
 - Al Responsabile del Settore III Tecnico del Comune di Muro Lucano;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Muro Lucano – a mezzo pec: tpz23644@pec.carabinieri.it;
 - Al Comando di Polizia Locale – a mezzo pec: polizialocale@pec.murolucano.eu.

RENDE NOTO

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

In caso di presenza di comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell'eventualità di sinistri. In particolare, si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, ai sensi del successivo comma 4, saranno passibili della sanzione amministrativa accessoria *dell'obbligo della rimozione delle opere abusive e del ripristino a proprie spese dei luoghi per immissioni di materiali sulle sedi viarie comunali, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI* del ridetto D.Lgs. n. 285/92.

AVVERTE

Che, a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Potenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso giurisdizionale al TAR di Basilicata, entro 60 giorni dalla stessa data, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Il Sindaco

F.to il Sig. Giovanni Setaro

PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente viene pubblicata con n. 587 reg. pubblicazione in data 02-07-2026, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n. 25).

Muro Lucano li 02-07-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Dott.ssa Valente Marisa

**** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ****

Muro Lucano li 02-07-2026

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Valente Marisa